


**INFORMAZIONI**  
**SUL SERVIZIO DIOCESANO**  
**PER L'ACCOGLIENZA DEI FEDELI SEPARATI**



**Sposalizio della Vergine**, affresco di Giotto 1303-1305  
Cappella degli Scrovegni, Padova

**Carissimi fedeli,**

avrete sicuramente appreso che il 15 agosto 2015 Papa Francesco ha promulgato il **Motu proprio *Mitis iudex Dominus Iesus*** (MIDI), reso pubblico l'8 settembre ed entrato in vigore l'8 dicembre 2015, con cui riforma il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di diritto canonico. Il Pontefice nel testo chiarisce che l'indiscusso principio cardine della riforma è la difesa dell'indissolubilità del matrimonio e della verità dell'accertamento attraverso lo strumento giuridico<sup>1</sup>. Aspetti questi ribaditi nell'Esortazione Postsinodale "*Amoris Laetitia*" resa pubblica l'8 aprile scorso.

Inoltre, la riforma del documento pontificio MIDI, volta a mostrare che la Chiesa è madre ed ha a cuore il bene dei propri figli, presenta una novità pastorale, oltre che giuridica. Viene ribadita la responsabilità del Vescovo diocesano come giudice nativo nella propria diocesi; viene sollecitato un maggior inserimento della prassi giudiziale nella dimensione della pastorale familiare per esprimere maggiore vicinanza tra il Vescovo e i molti fedeli che vivono l'esperienza della separazione coniugale.

---

<sup>1</sup> Tale principio si ricava chiaramente dal mandato della Commissione speciale pontificia di riforma "preparare una proposta di riforma del processo matrimoniale, cercando di semplificarne la procedura, rendendola più snella e salvaguardando il principio di indissolubilità del matrimonio", (Nota 27 agosto 2014), dal Proemio del testo legislativo (cfr. secondo capoverso) e in maniera ancora più chiara e diretta nella Conferenza stampa durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti d'America, 27 settembre 2015: «Nella riforma dei processi, della modalità, ho chiuso la porta alla via amministrativa che era la via attraverso la quale poteva entrare il divorzio. E si può dire che quelli che pensano al "divorzio cattolico" si sbagliano perché questo ultimo documento ha chiuso la porta al divorzio che poteva entrare – sarebbe stato più facile – per la via amministrativa. [...] Questo documento, come Motu Proprio facilita i processi nei tempi, ma non è un divorzio, perché il matrimonio è indissolubile quando è sacramento, e questo la Chiesa no, non lo può cambiare. È dottrina. È un sacramento indissolubile. Il procedimento legale è per provare che quello che sembrava sacramento non era stato sacramento» (La sfida della Chiesa. Francesco con i giornalisti durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti, in L'Osservatore romano, 30 settembre 2015, p. 4).

Per garantire la più compiuta attuazione di quanto previsto dalla recente norma pontificia e dalla *Costituzione* 66 del *1° Sinodo diocesano*, il nostro Arcivescovo, ha istituito in data 11 marzo 2016 il **Servizio per l'accoglienza dei fedeli separati**, composto da esperti in materia giuridico - canonica e in pastorale familiare, che avrà *sede presso la Curia Arcivescovile, al secondo piano del Palazzo di Curia con ingresso da Piazza Cesare Battisti, 16 - Trani*.

Il predetto Servizio svolgerà attività permanente:

1. di accoglienza e ascolto per un'attenta analisi delle singole situazioni difficili o irregolari;
2. di orientamento di carattere pastorale, morale e canonico, al fine di garantire una vicinanza pastore-fedeli in difficoltà ed un'adeguata indagine preliminare al processo matrimoniale, raccogliendo elementi utili per l'eventuale introduzione del processo giudiziale, ordinario, brevioro o documentale, da parte dei coniugi, o del loro Patrono davanti al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese (cfr. *RP*, art. 4).

A seguito di quanto esposto, si riportano le **informazioni utili doverosamente da seguire**, per quanti chiederanno una consulenza canonica per il proprio caso matrimoniale. Il rispetto di tali informazioni, approvate dal nostro Arcivescovo, permetterà di rendere il Servizio diocesano ordinato e fruibile a quanti vorranno.

Per cui, si ricorda che:

**I.** Le persone competenti, scelte dall'Arcivescovo, per il suddetto Servizio diocesano sono disponibili a prestare consulenza circa la materia matrimoniale canonica secondo le seguenti condizioni:

- a) la consulenza avverrà previo appuntamento telefonico con il Responsabile, don Emanuele Tupputi, al seguente **numero di telefono: 0883.494230** ogni lunedì mattina, **dal 18 aprile**, dalle ore 10.15 alle ore 12.30; o scrivendo al seguente indirizzo **mail: [tribunalecclesiastico@arcidiocesitrani.it](mailto:tribunalecclesiastico@arcidiocesitrani.it)**, inserendo i dati personali ed un recapito telefonico.

***A riguardo, pertanto, si esortano, tutti i fedeli che vorranno far richiesta di consulenza, di concordare l'appuntamento per via telefonica utilizzando, esclusivamente, il numero telefonico, o l'indirizzo e-mail sopra indicati.***

- b) Il Responsabile si occuperà di contattare il Consulente e fissare, quindi, un appuntamento nel luogo più vicino al Richiedente;
- c) il Consulente, contattato dal Responsabile del Servizio diocesano, effettuerà la consulenza e darà il proprio parere al medesimo, con i suggerimenti che gli sembreranno più opportuni;
- d) se il Consulente ravvisasse la presenza delle condizioni favorevoli ad introdurre una causa presso il *Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese (TERP)* per un processo giudiziale ordinario o brevioro, fornirà al Richiedente la lista dell'Albo degli Avvocati del *TERP* residenti in Regione, in modo che quest'ultimo possa sceglierne uno, contattarlo ed avviare le procedure di introduzione della causa, secondo le disposizioni canoniche.

**II.** Si precisa che il Consulente diocesano, che presta il servizio in modo gratuito, non può stilare il libello, ma semplicemente ascoltare, accogliere il fedele che vive una situazione difficile e irregolare, raccogliere gli elementi utili per l'eventuale introduzione del processo di nullità matrimoniale, che sarà fatta dal Patrono scelto dal Richiedente davanti al *TERP*, competente per la celebrazione del processo ordinario e per la disciplina da tenersi per la celebrazione del processo *brevior*, per disposizione della Conferenza Episcopale Pugliese<sup>2</sup>.

**III.** Eventuali informazioni sulla procedura o sui costi di causa saranno forniti dal Consulente. Si precisa comunque che la Conferenza Episcopale Italiana ha emanato una normativa specifica (*al momento ancora vigente*) relativa ai costi di causa e di patrocinio, comprensiva della possibilità di richiesta di un patrocinio gratuito o di una riduzione delle spese (cfr. Sito del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese nella sezione "Notizie utili").

Grazie per la Vostra attenzione e collaborazione

Trani, 11 Aprile 2016



Don Emanuele Tupputi

*Vicario Giudiziale e*

*Responsabile del Servizio diocesano  
per l'accoglienza dei coniugi separati*

---

<sup>2</sup> Tale competenza è frutto della decisione della CEP che, riunitasi in sessione plenaria il 9 dicembre 2015, in una *Nota* ufficiale (**vedi allegato**) ha disposto che: "quanto alla dimensione più strettamente giudiziale, stante il can. 1673 §2 *MIDI*, la Conferenza Episcopale Pugliese conferma l'intento di affidarsi al Tribunale Ecclesiastico Regionale. In questa delicata fase di attuazione della normativa processuale, infatti, l'Episcopato pugliese ritiene che l'esperienza e la competenza maturata nel corso di una storia pluridecennale (iniziata nel 1939), possa garantire la più compiuta attuazione di quanto previsto dalla recente normativa pontificia".

**Nota della Conferenza Episcopale Pugliese  
circa l'applicazione del MP Mitis Iudex Dominus Iesus  
di Papa Francesco**

La Conferenza Episcopale Pugliese, recepisce lo spirito e la norma della recente riforma del processo canonico circa le nullità matrimoniali, emanata con Motu Proprio di Papa Francesco, *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

In particolare, afferma la propria gratitudine in ordine alla dimensione pastorale che si è voluta ribadire, promuovendo l'inserimento della sfera giudiziale nell'ambito della “pastorale matrimoniale diocesana unitaria” (*Regole Procedurali*, art. 2).

A tal proposito, la Conferenza si impegna, sulla scia di una collaudata esperienza già operativa nelle singole diocesi, a rafforzare le strutture diocesane al fine di rendere ancor più efficace “l'indagine pregiudiziale o pastorale” (*RP* art. 2) richiesta dalla riforma pontificia.

L'efficace impegno degli uffici di pastorale familiare, unitamente ai consultori operanti nelle singole circoscrizioni diocesane faciliteranno l'attuazione della recente riforma, al fine di accogliere e accompagnare le coppie che vivono esperienze coniugali ferite o fallite a intraprendere, qualora ne ricorrano le condizioni, la via giudiziaria in uno dei tre itinerari contemplati dalla normativa vigente (ordinario, documentale e *brevior*).

Quanto alla dimensione più strettamente giudiziale, stante il can. 1673 §2 *MI*, la Conferenza Episcopale Pugliese conferma l'intento di affidarsi al Tribunale Ecclesiastico Regionale. In questa delicata fase di attuazione della normativa processuale, infatti, l'Episcopato pugliese ritiene che l'esperienza e la competenza maturata nel corso di una storia pluridecennale (iniziata nel 1939), può garantire la più compiuta attuazione di quanto previsto dalla recente normativa pontificia.

I Vescovi Pugliesi confidano che la riforma del processo matrimoniale possa rappresentare un'ulteriore occasione di servizio per il bene del popolo di Dio, ferma restando “la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo” (*MI*), così come inteso dal Supremo Legislatore.

Molfetta, 7 dicembre 2015